



CITTA' DI COLLEGNO
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE ED ESTETISTA**

(COMPOSTO DA N. 13 ARTICOLI)

INDICE

ARTICOLO	pag.
1 Oggetto del regolamento	3
2 Modalità di svolgimento delle attività	4
3 Affitto di poltrona/cabina	5
4 Forme di esercizio delle attività	7
5 Requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti	7
6 Requisiti igienico-sanitari per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali, comunità varie sui malati e sui deceduti	11
7 Requisiti igienico-sanitari per le attività svolte a domicilio	11
8 Subingresso per atto tra vivi	12
9 Trasferimento dell'attività	12
10 Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'esercizio	12
11 Sospensioni temporanee	13
12 Orari degli esercizi e informazioni al pubblico	13
13 Vigilanza e sanzioni	13

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Le attività di acconciatore ed estetista, sono disciplinate dalla normativa vigente e dalle disposizioni dei regolamenti regionali e comunali. Tali attività possono essere esercitate in luogo aperto al pubblico o privato (istituti di bellezza, reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari), comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.
- 2) Con il termine “acconciatore” si designano le attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
- 3) Con il termine “estetista” si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n.1 e successive modificazioni secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
- 4) Sono incluse nell'attività di estetista, le attività svolte all'interno dei centri abbronzanti, nei centri dimagranti o di benessere, nelle palestre o in altre simili attività, anche quando l'attività esercitata consista nella mera messa a disposizione di lampade abbronzanti, saune, o altre apparecchiature inserite nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui alla Legge 1/90 e successive modificazioni a favore dei clienti senza alcun intervento attivo degli operatori sulla persona. L'attività di solarium che comporti l'installazione di apparecchiature generanti raggi UV deve essere svolta secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale delle attività di solarium, emanato con D.P.G.R. n. 6/R del 7/4/2003.

ARTICOLO 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

- 1) L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetto alla presentazione al SUAP di apposita segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, ed in particolare deve riportare:
 - a. generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
 - b. ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
 - c. descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (acconciatore, estetista);
 - d. possesso della qualifica professionale o dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel

- caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;
- e. sussistenza dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature destinate alla lavorazione;
 - f. conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico sanitari;
- 2) la segnalazione certificata di inizio attività sarà trasmessa dal Comune al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente che eserciterà l'attività di vigilanza.
 - 3) L'Amministrazione, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine di sessanta giorni.
 - 4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico sanitari e urbanistici, le stesse attività possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione. L'esercente deve permettere i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio dell'attività.
 - 5) Le attività di acconciatore e di estetista possono essere esercitate, presso il domicilio del cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali, da coloro che abbiano presentato al Comune regolare segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, nella quale sia stato dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per lo svolgimento dell'attività previsti da questo regolamento e dalle norme vigenti in materia, o da dipendenti incaricati.
 - 6) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio.
 - 7) E' consentito l'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento svolte a titolo di "dimostrazione dei prodotti della cosmesi" a condizione che le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma.
 - 8) Le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte a preventiva segnalazione certificata di inizio attività da presentare al SUAP, contenente le seguenti autocertificazioni:
 - a) che sono presenti tutti i requisiti previsti dagli articoli 4 e 5, con esclusione di quello di cui all'articolo 5, punto 13, lettere a) e b);
 - b) che i soggetti che effettuano le prestazioni, ove non siano in possesso del relativo requisito professionale, non eseguono le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona abilitata all'esercizio della professione;
 - c) che i locali e le attrezzature hanno i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi;
 - d) che le prestazioni non sono effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).
 - e) I gestori di corsi didattici, riconosciuti in base alla vigente normativa e legittimati ad effettuare le prestazioni a fini didattici durante lo svolgimento dell'attività, alle condizioni e nei limiti di cui al comma precedente, devono effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni:
 - Oggetto e caratteristiche del corso;

- Data di inizio e fine del corso;
 - Orario settimanale e giornaliero delle lezioni;
 - Nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici;
- f) dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e tenute presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza;

9) Le prescrizioni del presente articolo non si applicano altresì per le iniziative strettamente legate alle attività di aggiornamento professionale organizzate dagli enti o dalle associazioni del comparto.

10) Gli acconciatori nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 4 gennaio 1990 n. 1.

11) Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore e alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetica, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati e allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni.

ARTICOLO 3 AFFITTO DI POLTRONA/CABINA

- 1) I titolari di attività di estetista o di acconciatore regolarmente in esercizio possono concedere in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, una poltrona o una cabina della propria attività e le attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali.

Soggetti:

I soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale "Affitto di poltrona/cabina sono:

- Il titolare dell'esercizio di acconciatore/estetista in locale già autorizzato ai sensi della vigente normativa di settore, detto *locatore*,
- il professionista che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore, esercita in modo autonomo la propria attività, detto *affittuario/conducente*.

Contratto:

- I soggetti sopraindicati dovranno stipulare un contratto in forma scritta nel quale siano stabiliti tutti i requisiti, i limiti, le modalità ed i contenuti delle rispettive obbligazioni. Il contratto deve essere realizzato con scrittura privata o con atto pubblico e registrato all'Agenzia delle Entrate.
- All'atto di stipulazione del contratto il locatore e l'affittuario devono constatare la conformità degli impianti (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione, ecc) presenti nei locali ed il rispetto delle norme igienico sanitarie che disciplinano la materia e devono darne atto nel contratto.

- Il contratto deve obbligatoriamente contenere nel dettaglio le seguenti specifiche:
 - a) Durata non inferiore a mesi 6;
 - b) la puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina), indicate in apposita planimetria allegata;
 - c) la tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in uso e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.)

- Al fine di inquadrare il rapporto contrattuale nell'ambito dell'affidamento parziale dei beni e delle strutture dell'azienda, dovranno essere comunque rispettati i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell' "affitto di poltrona/cabina":
 - una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
 - due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
 - tre poltrone/cabine per le imprese che hanno più di dieci dipendenti;

- L'affittuario/conduuttore deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa di settore (acconciatore/estetista) ed esercitare direttamente e personalmente l'attività anche con l'eventuale ausilio di collaboratori.

- L'affittuario/conduuttore può utilizzare nell'esercizio dell'attività condotta presso la "poltrona/cabina" ottenuta in uso, le attrezzature di lavoro del locatore o di diretta proprietà. In tal caso le apparecchiature dovranno essere conformi alle vigenti normative ed in possesso delle dichiarazioni di conformità delle stesse e delle relative schede tecniche, ove previste, che dovranno essere conservate presso l'esercizio ed esibite agli organi di vigilanza.

- La coesistenza delle attività deve essere effettuata nel rispetto della normativa attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Comunicazione:

L' "affido di poltrona/cabina" è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività congiunta del locatore e affittuario/conduuttore da presentarsi al Comune.

Alla segnalazione certificata di inizio attività congiunta deve essere allegata:

- a) Planimetria dettagliata dei locali di svolgimento dell'attività – in scala 1:100 – con individuazione della/e postazione/i di lavoro concesse in affitto e della parte dei locali interessati dalla specifica attività, a firma congiunta dei due operatori;
- b) Elenco delle attrezzature di lavoro di proprietà dell'affittuario/conduuttore eventualmente introdotte dallo stesso in azienda per l'esercizio della propria attività, in possesso dei prescritti requisiti tecnico-igienico-sanitari;

- 2) Il locatore e l'affittuario/conduuttore devono esporre all'interno dei locali:
 - a) indicazione del rapporto di affitto in atto all'interno dell'azienda;
 - b) segnalazione certificata di inizio attività congiunta presentata al Comune per l'attivazione del rapporto di affitto;
 - c) cartello con l'indicazione degli orari praticati sia dal titolare/locatore che dall'affittuario/conduuttore;
 - d) cartello prezzi relativi alle prestazioni effettuate.

ARTICOLO 4 FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

- 1) Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale (anche costituita in forma di impresa familiare) o di società; se si tratta di impresa artigiana nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985 n. 443 (come modificata dalla Legge 20.05.1997 n. 133).
- 2) Una persona fisica può esercitare l'attività in una sola sede, come titolare o direttore tecnico.
- 3) Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, non è consentito svolgere la propria attività di acconciatore e/o estetista in più sedi. In deroga, può tuttavia essere consentito ad una stessa impresa di esercitare le attività disciplinate dal presente regolamento presso una convivenza, previo parere dei competenti servizi sanitari, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e vi sia la disponibilità di un locale ad uso esclusivo.
- 4) Ad una stessa impresa artigiana, che è costituita ed esercitata in forma di società ed avente i requisiti di cui alle Leggi 443/1985 e 133/1997 è consentito svolgere la propria attività di acconciatore o estetista, in più sedi, previa presentazione al Comune della **segnalazione certificata** di inizio attività, come specificato all'art. 2 del presente regolamento, a condizione che le sedi non siano superiori al numero dei soci qualificati o ai soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
- 5) Le imprese societarie diverse da quelle previste dalla Legge 08.08.1985 n. 443 e 133/1997, o non più ascrivibili all'albo delle imprese artigiane, possono esercitare le attività di acconciatore e/o di estetista a condizione che nella segnalazione certificata di inizio attività, come specificato all'art. 2, del presente regolamento, venga indicata la persona che assume la direzione tecnica dell'azienda, che deve essere in possesso della relativa qualificazione professionale. Tale persona può prestare la propria opera in qualità di dipendente o in virtù di altro rapporto o tipologia di lavoro previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia per le imprese di cui al presente comma. Tali imprese possono esercitare le attività di acconciatore e/o di estetista in più esercizi a condizione che ogni esercizio sia diretto da persona in possesso della corrispondente qualificazione professionale.
- 6) L'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista può essere svolto, nello stesso esercizio, in distinti e separati ambienti previa segnalazione certificata di inizio attività come specificato all'art. 2, del presente regolamento a condizione che il titolare o i soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali e fatti salvi i requisiti urbanistici e igienico – sanitari.

ARTICOLO 5 REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI.

- 1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:
 - a) un'altezza non inferiore a metri 3 eventuali deroghe potranno essere concesse dal Responsabile del Servizio igiene e Sanità Pubblica dopo valutazione dei requisiti microclimatici ed igienici dei locali, in rapporto alle lavorazioni svolte ed al numero di addetti; il locale deve essere adeguatamente isolato dal terreno, ovvero dotato di vespaio aerato o di cantine sottostanti; sono vietati i locali interrati e seminterrati;

- b) la superficie aero-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale di lavoro; per superficie illuminante si intende la superficie trasparente oltre 80 cm da pavimento, nel calcolo della superficie illuminante devono inoltre essere tenute in conto eventuali oggetti superiori o laterali all'apertura stessa; la profondità massima del locale di lavoro non può superare 2,5 volte l'altezza delle finestre calcolata dal pavimento alla sommità della finestra stessa; deve comunque essere garantito un ricambio d'aria di 40 m³. Nei locali adibiti all'esercizio delle suddette attività è vietato fumare;
 - c) i servizi igienici interni all'edificio, in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia; è ammissibile il servizio esterno, solo per attività già in essere e se lo stesso servizio è ad uso esclusivo dell'esercizio;
 - d) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla legge 5 marzo 1990, n. 46.
- 2) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di metri 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti, ovvero da marmo per pavimenti: le pareti possono essere anche ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solitamente applicato fino a metri 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti ed il pavimento devono essere preferibilmente arrotondati.
- 3) Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio igiene e Sanità Pubblica competente, vanno installati su parete piastrellata fino a metri 1,80 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di metri 0,30.
Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.
Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.
- 4) Gli esercizi nei quali si usino prodotti volatili infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.
Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (DPR 303 del 19 marzo 1956, articolo 18).
- 5) Ogni esercizio deve essere provvisto di un idoneo servizio igienico proprio, con le caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia.
In presenza di lavoratori subordinati di entrambi i sessi, occorre prevedere gabinetti separati.
- 6) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie; in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
- 7) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero delle poltrone, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso; è preferibile usare biancheria ed attrezzatura monouso.

8) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di acconciatore debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

Se gli schienali dei sedili sono muniti di appoggia capo, questo deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

9) Al titolare dell'esercizio incombono l'obbligo e la responsabilità delle norme igieniche atte ad impedire la diffusione delle malattie trasmissibili attraverso gli strumenti usati e l'attività svolta; il titolare dovrà osservare tutte le direttive impartite dal servizio di Igiene Pubblica; il titolare ha inoltre l'obbligo di fare rispettare le norme prescritte sia dai dipendenti sia dai clienti:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza; in caso di lavoratori subordinati, occorrono spogliatoi divisi per i sessi o quanto meno di armadietti che permettano la separazione degli abiti da lavoro da quelli civili, chiudibili a chiave;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone;
- e) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita lavata in comune lavatrice a 90°C.
- f) le persone, manifestatamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili, non possono essere servite;
- g) tutti gli attrezzi, occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistono in commercio; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; in ogni caso, tutti gli strumenti del mestiere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70° gradi per almeno 30 minuti o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni dell'ufficio di Igiene Pubblica quale organo Sanitario di vigilanza competente sul territorio;
- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- l) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio
- m) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini e dei preparati essiccatori;
- n) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso; il titolare deve conservare presso il luogo di lavoro le schede tecnico tossicologiche dei prodotti usati; il titolare deve rendere edotti i dipendenti sui possibili rischi derivanti dall'uso delle sostanze impiegate;

- o) i procedimenti di lavorazioni, nei quali vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono sempre prevedere la installazione e l'utilizzo di idonee cappe di aspirazione con filtro;
- p) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
- q) l'attrezzatura usata deve essere lavata e disinfettata dopo ogni cliente; la disinfezione può essere attuata nelle seguenti forme in funzione della tipologia dello strumento da trattare; in ogni caso prima della disinfezione o sterilizzazione lo strumento deve essere accuratamente lavato e pulito:
 - raggi ultravioletti;
 - bollitura per 20 minuti;
 - sterilizzazione a vapore in autoclave a 120° per almeno 20 minuti;
 - sterilizzazione a secco in stufa a 170° C. per almeno due ore;
 - trattamento con ipoclorito di Sodio, da preparare immediatamente prima dell'uso alla concentrazione di 100 ml/l per 30 minuti (questo trattamento come tutti quelli che impiegano il cloro, è efficace ma sconsigliabile per lo strumento di metallo poiché potrebbe subire qualche danno);
 - tutti i composti che liberano cloro, in particolare modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere ed in compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 g per litro;
 - alcool etilico al 70% per 30 minuti, mescolato con composti quaternari dell'ammonio, tipo la clorexidina;
- r) ai sensi della tabella allegata all'articolo 33 del D.P.R. 13 settembre 1956, n°303, del D.P.R. 482/75, nonché delle circolari del Ministero della Sanità n° 46/1979 e n° 61/1981, il personale dipendente che utilizza, seppure saltuariamente, ammine aromatiche contenute in tinture è tenuto a sottoporsi, oltre alle visite mediche annuali di idoneità sanitaria, alle visite preventive e periodiche secondo la periodicità ed il protocollo di esami stabiliti dal medico di lavoro. E' a cura ed onere del datore di lavoro di ottemperare a tale obbligo;
- s) gli strumenti taglienti monouso dovranno essere raccolti, dopo l'utilizzo, in contenitori rigidi protettivi.

- 10) Il titolare dell'esercizio segnalerà al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici;
- 11) I locali dovranno essere strutturalmente predisposti per consentire la fruizione degli spazi e delle attrezzature da parte di persone con limitate capacità motorie, nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari relative all'accessibilità ovvero visitabilità ovvero adattabilità degli stessi.
- 12) Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 - 2^o comma, punto B della L.R. 26 marzo 1990, n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi all'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente Gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

- 13) Per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):
- a) acconciatori, mq. 15 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
 - b) estetisti mq. 14.
- 14) Per l'esercizio delle attività di estetica e di solarium è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa, di spogliatoio per il personale e se del caso, spogliatoio per il pubblico e doccia. Eventuali suddivisioni in box dei locali dovranno essere disposte in modo che ogni box misuri almeno 4 mq., le pareti divisorie interne di box o cabine devono essere di altezza non inferiore a m. 2, la distanza tra parete e soffitto non inferiore a m. 0,50, per consentirne l'aerazione da locali adiacenti muniti di finestra e l'ampiezza tale da garantire idonei spazi di manovra. Box e cabine dovranno infine disporre di un lavabo.

ARTICOLO 6

REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI E COMUNITA' VARIE, SUI MALATI E SUI DECEDUTI.

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché vi sia disponibilità di un locale ad uso esclusivo e l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

L'attività di acconciatore può esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiosa per la particolare attività, e quindi previo parere del servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi per i quali è stata presentata segnalazione certificata di inizio attività come specificato all'art. 2, del presente regolamento, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

L'attività di acconciatore può essere esercitata, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi per i quali è stata presentata dichiarazione di inizio attività, come specificato all'art. 3, del presente regolamento.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ARTICOLO 7

REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITA' SVOLTE A DOMICILIO

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente previa segnalazione certificata di inizio attività come specificato all'art. 2, del presente regolamento nel caso che rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a) – locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art. 14, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) – impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'articolo 6 punti 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13, devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dell'abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ARTICOLO 8 SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI.

- 1) Il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento è regolamentato secondo le modalità previste dall'art.2. L'avente causa può iniziare l'attività a partire dalla data di presentazione al comune della segnalazione certificata di inizio attività.
- 2) Nel caso di subingresso con modifica dei locali si applica la procedura di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ARTICOLO 9 TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'

- 1) I trasferimenti di sede delle attività di cui all'art. 1 del presente regolamento sono soggette alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività secondo le modalità previste dall'art.2.

ARTICOLO 10 INVALIDITA', MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'ESERCIZIO.

- 1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'esercizio, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle imprese artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono proseguire l'attività per un quinquennio dal verificarsi dell'evento o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

ARTICOLO 11 SOSPENSIONI TEMPORANEE

- 1) E' consentita la sospensione temporanea dell'attività per un massimo di un anno.
- 2) Di ogni sospensione di attività deve essere data preventiva comunicazione all'ufficio competente nel caso essa debba protrarsi per più di un mese; della ripresa dell'attività deve essere data, altresì comunicazione.
- 3) Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ufficio competente.

ARTICOLO 12 ORARI DEGLI ESERCIZI E INFORMAZIONI AL PUBBLICO

- 1) In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di acconciatore o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico ben visibile di :
 - a) Tariffe delle prestazioni
 - b) listino prezzi prodotti venduti.
 - c) orario di apertura settimanale ed eventuale chiusura infrasettimanale.
- 2) Il Sindaco, di concerto con le organizzazioni sindacali degli operatori del settore e maggiormente rappresentative sul territorio del Comune e sentite le Associazioni di Categoria, può autorizzare, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, deroghe e modifiche del calendario e degli orari di apertura e chiusura.

ARTICOLO 13 VIGILANZA E SANZIONI.

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli Organi preposti alla vigilanza ed all'accertamento delle violazioni secondo le leggi vigenti, possono accedere ai locali in cui si svolgono tutte le attività di cui all'art. 1.
2. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o di uno o più requisiti soggettivi e/o igienico-sanitari, sono inflitte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 5 della Legge n. 175/2005, secondo le procedure previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Per attività di estetica esercitata in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in mancanza di requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dall'art. 12 della Legge n. 1/1990 e dall'art. 13 della L.R. n. 54/1992 e s.m.i.
4. Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000, secondo le procedure previste dalla legge 24.11.1981, n.689 e successive modificazioni.
5. In caso di sopravvenute gravi carenze dei requisiti igienico-sanitari, l'attività viene sospesa fino all'eliminazione delle carenze riscontrate. Le carenze igienico-sanitarie dovranno essere risanate nei termini stabiliti dal competente Servizio dell'A.S.L.; qualora, trascorso il termine assegnato, si dovessero ripresentare gravi carenze nel corso di successive ispezioni, sarà emessa ordinanza di chiusura dell'esercizio.
6. Si provvede ad emettere ordinanza di chiusura di un esercizio di acconciatore/estetista nei seguenti casi:
 - a) svolgimento dell'attività senza la segnalazione certificata di inizio attività;
 - b) svolgimento dell'attività in assenza dei requisiti igienico-sanitari del locali;
 - c) qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti oggettivi previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente regolamento, previa diffida a rimuovere entro il termine massimo di 60 giorni le cause dell'inosservanza;
 - d) perdita o mancanza della qualifica professionale, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 11;
 - e) in caso di mancata attivazione dell'esercizio entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività salvo proroga giustificata da comprovata necessità;
 - f) sospensione dell'attività per un periodo superiore ad anni uno, salvo proroga giustificata da comprovata necessità.
5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni normative, l'inosservanza delle norme del presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs.267/2000 e ss.mm., nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

